

CONTRIBUTO PER MATERNITÀ

Articolo 10 - Ammontare del Contributo

Nel limite massimo di spesa di Euro 1.000.000,00 al fine di assistere l'iscritta per la diminuzione di reddito e l'incremento degli oneri derivanti dalla gravidanza nell'anno 2023, la Fondazione eroga alle iscritte un contributo di importo pari a Euro 2.700,00, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Il contributo è erogato, a seguito di prenotazione, alle domande presentate nelle modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 11 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati, alla data della domanda debbono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere un'iscritta in attività, ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;
- ✓ essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni. Qualora tale requisito non risulti posseduto dall'iscritto a causa del mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte della propria impresa preponente, al solo fine della presente prestazione assistenziale, il requisito si considera posseduto se la ricorrenza dell'obbligo contributivo è attestata da documentazione certa e definitiva, già in possesso della Fondazione, e laddove lo stesso non sia stato contestato o non sia più contestabile.

Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2022 attestante un reddito lordo per l'anno 2021 non superiore a 43.200,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta nelle modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione - del presente Programma.

Il contributo può essere richiesto dal novantunesimo giorno di gestazione.

Il contributo è riconosciuto anche in caso di interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione.

Articolo 12 - Domande

Le domande sono presentate esclusivamente *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti disponibili sul sito della Fondazione www.enasarco.it.

Articolo 13 - Prenotazione del contributo e modalità di erogazione

La presentazione della domanda, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo web disponibile nell'area riservata, costituisce titolo per la prenotazione del contributo.

La mancata prenotazione del contributo costituisce causa di esclusione anche nell'ipotesi di possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 e della documentazione prevista dall'art. 14.

Le domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo e il contributo è erogato, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 11 e della documentazione richiesta dall'art. 14, nei limiti dello stanziamento annuale.

Le domande di contributo per maternità di cui alla lettera a) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione del presente Programma, pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

La presente disposizione non si applica alle domande di cui ai punti b) e c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione - del presente Programma, che verranno evase e soddisfatte nei termini e modi previsti dalle citate Disposizioni Generali.

Articolo 14 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 12 è la seguente:

1. copia di certificato medico/ginecologico rilasciato da struttura pubblica (Asl, struttura ospedaliera pubblica, o INPS) attestante lo stato di gravidanza e la settimana di gestazione;
2. copia del modello Unico PF 2022 presentato dall'iscritta per i redditi percepiti nel 2021, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione all'Agenzia dell'Entrate (ricevuta di avvenuta presentazione o visura del cassetto fiscale o numero e data del protocollo). In assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o in presenza di redditi per i quali, tuttavia, non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione, deve essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata della copia del documento di identità, attestante l'assenza di redditi percepiti nell'anno 2021 o l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ultima ipotesi, nella medesima dichiarazione sostitutiva di certificazione, devono comunque essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nell'anno 2021. In assenza della copia del documento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida.
3. dichiarazione attestante il regime fiscale applicabile;
4. documentazione medica attestante l'interruzione di gravidanza a decorrere dal novantunesimo giorno di gestazione (solo in caso di interruzione della gravidanza).
5. dichiarazione attestante l'opzione di non presentare il modello Unico PF 2022 (solo per le domande di cui al punto c) delle Disposizioni Generali – Modalità di presentazione- del presente Programma.

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma determina l'archiviazione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto il contributo risulta validamente prenotato al momento della ricezione della documentazione richiesta.

Articolo 15 - Termine di presentazione delle domande

Le domande sono presentate entro il 31/12/2023.

Solo per gli eventi verificatisi nel mese di dicembre 2023, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2024.

Articolo 16 - Definizione del procedimento

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 50 giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 17 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.